

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI TORRE PELLICE



## **ALLEGATO D** al REGOLAMENTO GENERALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

### **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)

Approvato con D.G.C. n. 177 del 07/12/2022  
e modificato con D.G.C. n. 46 del 17/04/2023

# SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>2</b>
<b>CAPO I PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	3
art. 2 – Ambito di applicazione .....	3
art. 3 – Destinazione del fondo .....	4
art. 4 – Ruoli e funzioni .....	5
art. 5 – Incarichi e gruppo di lavoro .....	5
art. 6 – Criteri di ripartizione in caso di Centrali di Committenza .....	6
<b>CAPO II FONDO PER LAVORI</b> .....	<b>7</b>
art. 7 – Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per i lavori .....	
art. 8 – Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.....	7
art. 9 – Criteri di ripartizione in caso di centrali di committenza .....	8
<b>CAPO III FONDO PER FORNITURE E SERVIZI</b> .....	<b>9</b>
art. 10 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi .....	9
art. 11 – Criteri per la determinazione della percentuale del fondo per forniture e servizi.....	9
art. 12 – Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi	10
art. 13 – Criteri di ripartizione in caso di centrali di committenza .....	11
<b>CAPO IV NORME COMUNI</b> .....	<b>11</b>
art. 14 – Procedura per la costituzione e la liquidazione della quota del fondo.....	11
art. 15 – Termini per le prestazioni.....	11
art. 16 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	12
<b>CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	<b>13</b>
art. 17 – Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	13

# CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito denominato "Codice dei Contratti", è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo codice e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 del Codice dei Contratti e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di cui al successivo art. 4 per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo appalto a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

### ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, come specificato nei seguenti articoli.
2. Ai sensi dell'art. 113, cc. 2, 3 e 4 del Codice dei Contratti, le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata nel medesimo codice), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
3. Salvo sopravvenuti mutamenti negli orientamenti normativi, giurisprudenziali e giuscontabili in materia, sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento:
  - i lavori, servizi e forniture affidati senza l'esperimento di una procedura comparativa ed i lavori in amministrazione diretta;
  - i lavori, i servizi e le forniture per i quali non è prevista un'attività di programmazione e pianificazione (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, delib. n. 25/2019/SRCPIE/PR);
  - i contratti di concessione di servizi (Corte dei conti, Sez. Autonomie, delib. n. 15/2019 e Lombardia n. 37/2020/PAR));
  - i contratti di rendimento energetico disciplinati dal D.Lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e contratti di partenariato pubblico privato (PPP) (Corte dei conti, Sez. Autonomie, delib. n. 10/SEZAUT/2021/QMIG);
  - i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, a meno che la manutenzione sia caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa (Corte dei conti, Sez. Autonomie, delib. n. 2/2019);
  - la realizzazione di opere a scomputo di cui all'art. 16, comma 2, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 184/2016);
  - i lavori di somma urgenza (Corte dei conti, sez. reg. di controllo Veneto, parere 22 gennaio 2020, n. 20);
  - le opere realizzate con contratti di locazione finanziaria (Corte dei conti Veneto n. 20/2020/PAR);
  - i lavori effettuati con contratti di partenariato pubblico privato (Corte dei conti Liguria n.122/2019/PAR).

4. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza, con le modalità indicate nel successivo art. 6.
5. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture e servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti i lavori vengono incentivati secondo quanto disposto dal Capo II del presente Regolamento mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto dal Capo III del presente Regolamento.
6. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati a mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie, i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto, mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

### **ART. 3 – DESTINAZIONE DEL FONDO**

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 c. 2 del Codice dei Contratti, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura è ripartito con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento, tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113 c. 2 del Codice dei Contratti, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle strutture tecniche dell'Ente. E' quindi utilizzabile per:
  - a. acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b. implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'importo del Fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106 cc. 1,7 e 12 del Codice dei Contratti contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice dei Contratti.

## **ART. 4 – RUOLI E FUNZIONI**

1. Le attività e i ruoli per i quali può essere riconosciuto l'incentivo per funzioni tecniche di cui al presente Regolamento sono:
  - a. attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - b. attività di valutazione preventiva dei progetti;
  - c. attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - d. Responsabile Unico del Procedimento;
  - e. direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione;
  - f. collaudo tecnico-amministrativo, statico o verifica di conformità.
2. E' compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi.
3. Le figure professionali di cui al c. 2 forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori etc.), al collaudo.

## **ART. 5 – INCARICHI E GRUPPO DI LAVORO**

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alle attività di cui all'art. 4, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub – procedimento o attività. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc...) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Di norma (salvo diversa proposta formulata dal RUP, che tiene anche conto del numero dei collaboratori coinvolti), ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 50% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività. Nel caso in cui, ove consentito dalla norma vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
2. Il Responsabile del servizio individua, su proposta del RUP, il gruppo di lavoro deputato ad operare per l'esecuzione del lavoro, servizio, fornitura, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile, il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti. Nel caso in cui il gruppo di lavoro non venga costituito ab origine, il Responsabile del servizio, sentito il RUP e previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle specifiche prestazioni da parte del personale coinvolto, attesta l'avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione (cfr.C.Conti Toscana n. 53/2023). Nessun compenso per lo svolgimento di funzioni tecniche è dovuto al personale dipendente per le funzioni/attività indicate all'art. 4 che siano state affidate a professionisti e/o a soggetti esterni all'ente. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, l'importo relativo alla specifica attività di cui alle lettere da a) a f) a cui il supporto si riferisce è ridotta del 20%.
3. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate e all'apporto di ognuno, anche in termini di tempo, alle varie fasi del lavoro/servizio/fornitura. A tal fine i responsabili consegnano una dichiarazione congiunta, riportante la quota di incentivo a ciascuno spettante.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/16, l'incentivo per funzioni tecniche non è liquidabile a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale<sup>1</sup>, salvo che la legge preveda diversamente.

#### **ART. 6 – CRITERI DI RIPARTIZIONE IN CASO DI CENTRALI DI COMMITTENZA**

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% del fondo.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale di committenza, che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice dei Contratti
3. Nelle more dell'approvazione di una disciplina omogenea nell'ambito della Centrale di committenza dell'Unione montana del pinerolese, per la ripartizione dell'incentivo dovuto alla relativa CUC, si applica quanto previsto dagli artt. 9 e 13.

---

<sup>1</sup> L'orientamento applicativo ARAN RAL 1888 del 18/11/2016 ha invece incluso fra i compensi erogabili alle posizioni organizzative in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione della posizione organizzativa, i compensi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, specificando che ora occorre fare riferimento alle previsioni dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

## CAPO II FONDO PER LAVORI

### ART. 7 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO PER I LAVORI

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

BASE DI GARA (€)		DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPORTO DEL FONDO
DA	A			
Importi sino a 999.999,99		Procedure espletate previa procedura comparativa	2%	2% dell'importo
Importi da 1.000.000,00 a 5.547.999,99 <sup>2</sup>		Procedure negoziate e ordinarie fino a soglia comunitaria	1%	€ 20.000,00 + 1,00% sulla parte eccedente
Importi oltre 5.548.000,00		Procedure ordinarie oltre a soglia comunitaria	0,5%	€ 65.479,99 + 1,00% sulla parte eccedente

2. Per i lavori di manutenzione, l'incentivo è previsto nei casi in cui la manutenzione sia caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno, affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa (Corte dei conti, Sez. Autonomie, delib. n. 2/2019). In tali casi, il Responsabile del servizio allega al quadro economico dei lavori di manutenzione che prevede l'incentivo apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 447/2000, che attesti i requisiti di cui al periodo precedente.
3. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, c. 3 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

PRESTAZIONE		%
1	Responsabile unico del Procedimento	40%
2	Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
3	Verifica preventiva della progettazione e validazione	10%
4	Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	20%
5	Direzione lavori	15%
6	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	10%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>

5. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio competente, che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto. Nel caso di coincidenza del RUP con il Responsabile del servizio, si applica l'art. 14, comma 5.

### ART. 8 – MODALITÀ PER LA RIDUZIONE IN CASO DI INCREMENTI DI TEMPI E COSTI PER I LAVORI

<sup>2</sup> L'importo si intende automaticamente adeguato in caso di aggiornamento della soglia comunitaria.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

MOTIVAZIONE	COEFFICIENTE RIDUTTIVO C1
Ritardi del 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
Ritardi del 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
Ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato dal ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

MOTIVAZIONE	COEFFICIENTE RIDUTTIVO C2
Incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
Incremento dei costi superiore al 31% e fino al 40%	0,8
Incremento dei costi superiore al 41% e fino al 50%	0,7
Incremento dei costi superiore al 51%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, c. 1 lett. a), b), c), d) ed e) e cc. 7 e 12 del Codice dei Contratti;
  - sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

## ART. 9 – CRITERI DI RIPARTIZIONE IN CASO DI CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, la quota parte di incentivo di cui all'art. 6 c. 1 del presente Regolamento è così ripartito e viene liquidato nei confronti delle figure e per le percentuali indicate nella comunicazione di richiesta dell'incentivo di cui all'art. 6, comma 2:

	PRESTAZIONE	%
1	Responsabile unico del Procedimento	25% della quota destinata alla relativa attività
2	Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25% della quota destinata alla relativa attività

2. Il totale dell'incentivo come sopra definito non può superare il 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

## CAPO III FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

### ART. 10 – PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI

1. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
  - a. prestazioni di importo superiore a € 500.000 (Deliberazione ANAC del 26/10/2016);
  - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
  - d. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
  - e. esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

### ART. 11 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

BASE DI GARA (€)	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPORTO DEL FONDO
Importi sino 138.999,99	Procedure espletate previa procedura comparativa e solo nei casi sopra previsti dall'art. 10 c. 2 lett. b), c), d) ed e)	2%	2% dell'importo
Importi da 139.000 a 499.999,99 <sup>3</sup>	Procedure negoziate e solo nei casi sopra previsti dall'art. 10 c. 2 lett. b), c), d) ed e)	0,50%	€ 2.780,00 + 0,50% sulla parte eccedente
Importi oltre 500.000,00	Procedure negoziate e ordinarie	0,30%	€ 4.585,00+ 0,30% sulla parte eccedente

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei € 500.000 ad eccezione dei casi previsti dall'art. 1, c. 2 lett. b), c), d) ed e), relativi a servizi che siano inseriti nel programma biennale degli acquisti e forniture e per i quali venga redatto apposito progetto di servizio.
3. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie aree merceologiche (quali "Energia", "alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc.). Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "Arredi e complementi" ecc., che necessitano, oltre ad una fase di programmazione (progetto di servizio), un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ecc. da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche. In tali casi, l'incentivo relativo alla fase di cui al punto 3 del comma 6 è ridotta del 50%.

<sup>3</sup> In caso di modifica da parte del Legislatore della soglia per servizi che richiedono la nomina del direttore dell'esecuzione, l'importo si intende automaticamente adeguato.

4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, c. 3 del presente Regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, di cui all'art. 5, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>PRESTAZIONE</b>		<b>%</b>
1	Responsabile unico del Procedimento	40%
2	Attività di programmazione della spesa per investimenti	10%
3	Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	20%
4	Fase di esecuzione: direzione dell'esecuzione, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo	30%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>

6. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio competente, che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto. Nel caso di coincidenza del RUP con il Responsabile del servizio, si applica l'art. 14, comma 5.

## **ART. 12 – MODALITÀ PER LA RIDUZIONE IN CASO DI INCREMENTI DI TEMPI E COSTI PER FORNITURE E SERVIZI**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

<b>MOTIVAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE RIDUTTIVO C1</b>
Ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
Ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
Ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato dal ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

<b>MOTIVAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE RIDUTTIVO C2</b>
Incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
Incremento dei costi superiore al 31% e fino al 40%	0,8
Incremento dei costi superiore al 41% e fino al 50%	0,7
Incremento dei costi superiore al 51%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, c. 1 lett. a), b), c), d) ed e) e cc. 7 e 12 del Codice dei Contratti;
  - b. sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - c. ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

## **ART. 13 – CRITERI DI RIPARTIZIONE IN CASO DI CENTRALI DI COMMITTENZA**

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, la quota parte di incentivo di cui all'art. 11 c. 1 del presente Regolamento è così ripartito e viene liquidato nei confronti delle figure e per le percentuali indicate nella comunicazione di richiesta dell'incentivo di cui all'art. 6, comma 2:

<b>PRESTAZIONE</b>		<b>%</b>
1	Responsabile unico del Procedimento	25% della quota destinata alla relativa attività
2	Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25% della quota destinata alla relativa attività

2. Il totale dell'incentivo come sopra definito non può superare il 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

## **CAPO IV NORME COMUNI**

### **ART. 14 – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO**

1. Col medesimo provvedimento di cui all'art. 5 c. 1, il Responsabile del Servizio competente valorizza la quota di incentivo di cui all'art. 113. Cc. 3 e 4 e demanda al Responsabile del Servizio Finanziario la costituzione dell'impegno di spesa.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario, con proprio provvedimento formale, trasferisce l'importo di cui al c. 1 dal capitolo di bilancio afferente l'appalto ai capitoli di bilancio relativi rispettivamente al Fondo Incentivi Funzioni Tecniche e al Fondo per l'Innovazione, impegnandone gli importi.
3. Gli importi di cui ai cc. 1 e 2, entrano a far parte del Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno di competenza, nella parte variabile, di cui all'art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21/05/2018.
4. Gli incentivi ai dipendenti non potranno essere liquidati senza l'inserimento all'interno del contratto integrativo di cui al c. 3.
5. In caso di coincidenza del RUP con il Responsabile del servizio, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, la liquidazione della quota del Fondo Incentivi Funzioni Tecniche è disposta con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario. Alla determinazione di liquidazione saranno allegare le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP, quale accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti, ivi compreso l'applicazione dei coefficienti di riduzione per ritardi o inadempienze e la verifica del rispetto della disposizione di cui all'art. 31 c. 12 del Codice dei Contratti.
6. La liquidazione dell'incentivo è subordinata al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto (parere MIMS 1485 del 31 agosto 2022).
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del Fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo di cui al c. 4 dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

### **ART. 15 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'art. 5 c. 1 devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la

direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei Contratti e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 16 – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

## CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### ART. 17 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il Responsabile del Servizio competente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal vigente statuto comunale, e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi e di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data della pubblicazione all'Albo Pretorio e alle attività incentivate svolte successivamente a tale data. Per le procedure avviate prima della data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di legge e regolamenti all'epoca vigente.
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, esse trovano diretta attuazione rispetto al presente regolamento.

Il presente regolamento:

E' stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 07/12/2022 e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 07/12/2022.

E' stato modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 17/04/2023

E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

È entrato in vigore il 07/12/2022